

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2202

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore PEDRIZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 APRILE 2003

—————

Disposizioni sul regime della responsabilità
e delle incompatibilità delle società di revisione

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'esperienza dei recenti dissesti societari statunitensi suggerisce di rendere più rigide, anche in Italia, le norme sulle società di revisione.

Occorre limitare le possibilità di svolgere servizi di consulenza assieme a quelli di *accounting*; gli incarichi dovrebbero essere limitati nel tempo e dovrebbe essere restituito alla Consob il potere di indicare i criteri generali per i corrispettivi dei revisori. Sono alcuni dei principali suggerimenti indicati nella bozza di documento conclusivo della commissione di esperti, presieduta dal giurista bolognese Francesco Galgano, incaricato dal Ministro dell'economia e delle finanze di studiare le ripercussioni in Italia dei fallimenti *Enron* e *Worldcom*.

Su molte tematiche, la commissione ha dovuto compiere un percorso contorto tra le normative che sono in arrivo con le nuove direttive europee - ad esempio in materia di agiotaggio e di abuso di mercato - e quelle che il Governo sta predisponendo in attuazione della recente riforma Castelli sul diritto societario (indipendenza degli amministratori e indipendenza dei gruppi).

L'attenzione si è concentrata soprattutto sulla disciplina delle società di revisione la cui attività è, peraltro, oggetto in Italia di una disciplina più severa di quella esistente, ad esempio, negli Stati Uniti d'America fino a qualche settimana fa.

I rischi maggiori, come ha autorevolmente evidenziato il professor Galgano, provengono dalla possibilità che tra i *manager* e chi ne controlla i comportamenti (appunto i revisori) possano stabilirsi relazioni illecite.

Le società di revisione - come si legge nel documento elaborato dalla citata commissione - hanno acquisito nel tempo una sorta

di «monopolio della consulenza» nei confronti delle società di cui certificano i conti.

Per contenere i potenziali abusi la commissione propone che la Consob individui per regolamento quali servizi di consulenza (in aggiunta a quelli di revisione) possano essere erogati dallo stesso soggetto. Massima pubblicità deve essere data, inoltre, su ogni tipo di compenso percepito dal revisore il cui incarico dev'essere deciso dall'assemblea degli azionisti sulla base di una terna presentata dagli amministratori con il parere del collegio sindacale.

Con il presente disegno di legge si propongono disposizioni volte a prevedere l'estensione dei casi di incompatibilità già previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, che viene abrogato, nonchè volte a rafforzare la effettività della tutela risarcitoria a favore delle società revisionate, dei soci e dei terzi prevista dall'articolo 164 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52», ponendo sulle società di revisione l'onere di provare la correttezza del proprio operato in presenza di indizi di irregolarità.

In particolare, per quanto riguarda il regime della incompatibilità, l'estensione riguarda innanzitutto la fissazione del principio secondo cui la società incaricata della revisione non può prestare, direttamente o indirettamente, altre attività a favore della società revisionata, nè a società direttamente o indirettamente riconducibili a quest'ultima.

La previsione è rafforzata dal divieto per la società di revisione di ricevere compensi o comunque vantaggi dalla società revisionata per qualunque titolo diverso da quello

dello svolgimento dell'attività di revisione contabile.

Infine, l'estensione riguarda situazioni di sostanziale conflitto d'interessi derivanti dal fatto che, presso la società, ente o soggetto sottoposto a revisione contabile, abbiano operato nel triennio precedente società o soggetti in qualsiasi modo collegati o riconducibili alla società di revisione. Tale incompatibilità si estende quindi anche ai soci della società di revisione ed ai responsabili delle revisioni effettuate.

Date le difficoltà di prova delle relazioni finanziarie e di *partnership* o comunque delle situazioni di incompatibilità, le nuove disposizioni stabiliscono poi la presunzione per cui, se un consulente sviluppa la mag-

gior parte della propria attività con prestazioni a favore di soggetti i quali siano a loro volta revisionati dalla medesima società di revisione, è da ritenere provato il collegamento economico tra la predetta società di revisione e quel consulente, così da rafforzare la possibilità di prevenire che la società di revisione possa indirizzare verso consulenti ad essa in qualunque modo collegati la società revisionata o società a quest'ultima riconducibili, per la prestazione di servizi diversi dalla revisione stessa. Per il controllo di queste situazioni di incompatibilità è stabilita anche la competenza degli ordini professionali.

Il regime delle nullità e transitorio conclude la riforma.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 164 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. In presenza di indizi di irregolarità nelle informazioni societarie diffuse al mercato la società di revisione è tenuta al risarcimento dei danni lamentati dai soci e dai terzi se non prova la diligenza nell'adempimento del proprio incarico, in particolare fornendo la documentazione del procedimento seguito e la ragione dei criteri adottati nello svolgimento dell'incarico stesso».

Art. 2.

1. L'articolo 160 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

«Art. 160. - (*Indipendenza dei revisori*). -
1. La società incaricata della revisione non può prestare, direttamente o indirettamente, per interposta persona o in qualunque altra forma, attività diverse a favore della società oggetto della revisione o delle società o soggetti che siano controllanti o controllati della società oggetto della revisione, o ad essa collegati o sottoposti al medesimo controllo.

2. La società incaricata della revisione, i suoi soci e i dipendenti non possono ricevere, in via diretta o indiretta, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, compensi, ricavi o comunque vantaggi economici diversi da quelli previsti dall'incarico per la revisione, erogati dalla società oggetto della revisione

o dalle società o soggetti che siano controllanti o controllati della società oggetto della revisione, o ad essa collegati o sottoposti al medesimo controllo.

3. In ogni caso l'incarico non può essere conferito a società di revisione che si trovino in situazioni di incompatibilità per essere collegate finanziariamente quali società controllanti o controllate, ovvero collegate, ovvero in rapporti di *partnership* che comunque ne condizionino l'indipendenza, con consulenti o società di consulenza, o soci di quest'ultima, che abbiano prestato nel triennio precedente la propria attività a favore della società, ente o soggetto da sottoporre a revisione contabile. L'incarico non può altresì essere conferito alla società di revisione i cui soci o i responsabili della revisione si trovino in situazione di incompatibilità per essere collegate finanziariamente quali soggetti controllanti, o per avere rapporti di *partnership* o di collaborazione che comunque ne condizionino l'indipendenza, con consulenti o società di consulenza, o soci di quest'ultima, che abbiano svolto nel triennio precedente la propria attività presso la società, ente o soggetto da sottoporre a revisione contabile.

4. In ogni caso l'incarico non può essere conferito a società che si trovino in situazioni di incompatibilità derivanti da rapporti contrattuali o da partecipazioni o i cui soci, amministratori, sindaci o direttori generali:

a) siano parenti o affini entro il quarto grado degli amministratori, dei sindaci o dei direttori generali della società che conferisce l'incarico o di altre società o enti che la controllano;

b) siano legati alla società che conferisce l'incarico o ad altre società o enti che la controllano da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero lo siano stati nel triennio antecedente al conferimento dell'incarico;

c) siano amministratori o sindaci della società che conferisce l'incarico o di altre so-

cietà o enti che la controllano, ovvero lo siano stati nel triennio antecedente al conferimento dell'incarico;

d) si trovino in altra situazione che ne comprometta, comunque, l'indipendenza nei confronti della società.

5. I soci, gli amministratori, i sindaci o i dipendenti della società incaricata della revisione non possono esercitare le funzioni di amministratore o di sindaco della società che ha conferito l'incarico, nè possono prestare lavoro autonomo o subordinato in favore della società stessa, se non sia decorso almeno un triennio dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico, ovvero un anno dal momento in cui abbiano cessato di essere soci, amministratori, sindaci o dipendenti della società di revisione.

6. I rapporti economici e il collegamento finanziario di cui ai commi 2 e 3 si presume, salva la prova contraria, in chi nello svolgimento di attività di consulenza di qualsiasi genere sviluppi, o abbia sviluppato nel triennio precedente, la maggior parte del proprio fatturato con prestazioni rese a favore di società che abbiano affidato l'incarico di revisione alla stessa società di revisione, o a favore di società le cui società o soggetti controllanti, collegati, o sottoposti al medesimo controllo abbiano affidato l'incarico di revisione alla stessa società di revisione.

7. La Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) e gli ordini ed i collegi professionali vigilano sul rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo. A tal fine, gli ordini ed i collegi professionali, per i profili di incompatibilità professionale e disciplinari e salve le norme ed i poteri ad essi a tale scopo attribuiti, possono richiedere ai propri iscritti di comunicare il volume d'affari per gli effetti di cui al comma 6 e richiedere loro ogni altra informazione. Le stesse informazioni possono essere richieste dalla Consob, anche per il tramite degli ordini e dei collegi professionali interessati. La Consob vigila sui consulenti

non appartenenti ad alcun ordine o collegio professionale, anche richiedendo informazioni utili a verificare quanto previsto al comma 6.

8. Il divieto previsto dall'articolo 2372, quarto comma, del codice civile si applica anche alla società di revisione alla quale sia stato conferito l'incarico e al responsabile della revisione.

9. I contratti conclusi in violazione o in frode delle disposizioni di cui al presente articolo sono nulli di pieno diritto».

Art. 3.

1. Per i rapporti in corso, le incompatibilità e le violazioni dei divieti previste dagli articoli 1 e 2 devono cessare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 214 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è abrogata.

3. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

